



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

Disposizioni correttive decreti attuativi Jobs Act

DLGS n. 185 del 24.09.2016

**Sintesi delle principali disposizioni di interesse del
settore radiotelevisivo**

Affari Legali e Normativa, CRTV

28/10/2016



Il 7 ottobre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 il d.lgs. 185 del 24 settembre 2016,

Il decreto ha apportato correttivi ai decreti legislativi nn. 81/148/149/150/151 del 2015 ponendo in sostanza un ulteriore tassello alla realizzazione del jobs act.

Le modifiche introdotte sono entrate in vigore il giorno 8 ottobre 2016.

Gli imprenditori non agricoli o i professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio tramite vouchers sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell'ispettorato del lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e fine della prestazione.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

E' stato inoltre modificato il decreto legislativo 148 del 2015, in tema di ammortizzatori sociali ed è stata prevista tra l'altro:

- 1) la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», cioè finalizzati a consentire, tramite la riduzione dell'orario di lavoro, nuove assunzioni, con lo scopo di favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove e più aggiornate competenze;
- 2) l'ampliamento, per l'anno 2016, della percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie non spese che le regioni e le province autonome possono utilizzare, anche in deroga ai criteri di cui al decreto n. 83473 del 2014, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;
- 3) la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate.

Vengono disposte le seguenti modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità:

- ✓ Si precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento;
- ✓ Si chiarisce che per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo è applicabile la procedura della diffida, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti.

- ✓ Nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell'Ispettorato, qualora non si raggiunga l'accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell'Ispettorato.
- ✓ In ogni caso, si chiarisce che i provvedimenti autorizzatori adottati dall'Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico

Viene estesa ai consulenti del lavoro e alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro la possibilità di assistere il lavoratore nell'inoltro delle dimissioni per via telematica.